

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIOSANITARIA 26 gennaio 2026, n. 7

ALBORAN HEALTH S.R.L. _ PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Lecce (Le) per una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominata "RSA Alboran" con una dotazione di n. 42 posti letto di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019, da realizzarsi nel Comune di Lecce (Le) in via XX Settembre n. 25 – ASL LE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti".

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio

2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019;
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori);
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.4: "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7 della DGR 2153/2019, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da

considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.”

Ai sensi del RR 4 del 2019 (*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti*) (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento – nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

Con particolare riferimento all' art. 7.1 del RR 4 del 2019 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO PER NON AUTOSUFFICIENTI *“Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 “Requisiti minimi strutturali” sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:*

a) nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/ aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);

b) nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)”.

Con la DGR n. 1825 del 12/12/2022, che sostituisce la DGR n.2037 del 07/09/2013, la Regione provvedeva ad adottare i criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n.9/2017 e s.m.i.

Con pec trasmessa in data 11/12/2023, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 19660 del 12/12/2023, il Comune di Lecce, a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda - REA 4 singola allegato alla D.G.R n. 2153 del 2019 - dal Sig. Provenzano Gianni, in qualità del legale rappresentante della società Alboran Health S.r.l. (P.I. 04966080758) con sede in Lecce (LE) in Viale Lo Re n. 6, chiedeva alla scrivente Sezione la verifica del parere di compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione per una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 per n. 42 p.l. di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 denominata "RSA ALBORAN" da realizzarsi nel Comune di Lecce in Via XX Settembre, n. 25. Tale istanza rientrava nel XXIII bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n.1825/2022.

All'istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- Nota prot. n. 0211072/2023 del 11/12/2023 con cui il Dirigente del Settore di Pianificazione e Sviluppo del Territorio E.R.P. del Comune di Lecce attestava la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica e chiedeva la verifica di compatibilità regionale prevista dall'art. 7, co 2, L.R. n.9/2017;
- Nota di trascrizione prot. n. 0178902/2023 del 20/10/2023 all'Agenzia delle Entrate dell'atto di compravendita dell'immobile;
- Relazione tecnica;
- Elenco dei parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per il medesimo distretto socio-sanitario di riferimento, ai sensi della DGR n. 1825/2022;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui il Sig. Provenzano Gianni, in qualità di legale rappresentante della società Alboran Health S.r.l. dichiarava "che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare e a mantenere quanto previsto nei documenti di cui ai successivi punti 2) e 3) :

2) *Elaborati progettuali con relative planimetrie redatti in conformità alle disposizioni contenute nel R.R. n.4/2019 ed ai requisiti minimi e specifici definiti nello stesso;*

3) *Relazione generale che illustri nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri indicati nella DGR n. 2037/2013 e della DGR 1825/2022; da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 1825/2022(...);*

- Elaborati planimetrici del progetto di Rsa non autosufficienti: Tav. 01 Inquadramento – Estratto di mappa, Tav. 02 Inquadramento: aerofotogrammetria, ortofoto, prg, Tav. 03 Pianta piano interrato, Tav. 04 Pianta piano terra, Tav. 05 Pianta piano primo, Tav. 06 Pianta piano secondo, Tav. 07 Pianta piano terzo, Tav. 08 Pianta piano quarto.

Con nota prot. n.0591899/2024 del 29/11/2024 la scrivente Sezione chiedeva "al Comune di Lecce, **entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica della presente:**

Ø di chiarire la motivazione per la quale ha rilasciato la conformità dell'intervento solo alla normativa urbanistica e non, anche, a quella edilizia in merito al progetto in oggetto;

Ø ed eventualmente di integrare la precedente nota del 11/12/2023 del Comune di Lecce, attestando, ai sensi dell'art 7 comma 2 della L.R. n. 9 del 2017, in maniera chiara ed univoca se l'intervento da realizzare nel Comune di Lecce in Via XX Settembre n. 25 per una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 è conforme tanto alla normativa urbanistica quanto a quella edilizia alla data di presentazione dell'istanza. (alla data del 11/12/2023),

Ø di trasmettere la "documentazione attestante il titolo di disponibilità con l'indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile";

con l'avviso che in caso di mancata ricezione si procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza ai sensi del punto 6 della succitata DGR n. 1825/2022; (...)"

In riscontro alla predetta nota prot. n. 0591899/2024, il Comune di Lecce trasmetteva alla scrivente Sezione la seguente documentazione:

- Contratto di disponibilità e patto di retrovendita;
- Rep. n. 70280 Racc. n. 27426 Atto di compravendita _ Registrato a Bari il 24/05/2023 al n. 22065 Serie 1T;
- Nota con cui il Dirigente del Settore di Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Manutenzione E.R.P. – Ufficio Edilizia Produttiva del Comune di Lecce attestava la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 7, co.2 della L.R. n.9/2017.

Con DD n. 43 del 10/12/2025 ad oggetto "*Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal XXI AL XXV – Provincia di Lecce - Ricognizione posti residui*" la Regione provvedeva ad istruire le istanze relative ai bimestri dal XXI al XXV, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 9/2017, nonché a dichiarare inammissibile le istanze pervenute per violazione dell'art. 7 della L.R. n.9/2017.

Con la predetta DD 43/2025 la Regione assegnava in via provvisoria alla società Alboran Health S.r.l. n. 42 p.l. di Rsa non autosufficienti di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n. 4/2019 da realizzarsi nel Comune di Lecce in via XX Settembre n. 25, stante la rispondenza del progetto corredato da planimetria ai requisiti strutturali obbligatori previsti dal RR n.4/2019 e la completezza della documentazione pervenuta nel rispetto dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9 del 2017.

Con pec del 11/12/2025 è stata notificata la DD 43/2025 con i relativi allegati al Comune di Lecce ed al legale rappresentante della società Alboran Health S.r.l. unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali di cui al RR n.4/2019.

Dall'istruttoria eseguita e riportata nella DD n. 43 del 10/12/2025, si evince che la struttura ha i requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 4 del 2019 per n. 42 posti letto di Rsa non autosufficienti di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n. 4/2019, da realizzarsi nel Comune di Lecce in Via XX Settembre n. 25 e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Inoltre, il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Manutenzione ERP- Ufficio Edilizia Produttiva del Comune di Lecce attestava, ai sensi dell'art.7 comma 2 della L.R. n.9 del 2017, la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Lecce (Le) su istanza della società Alboran Health S.r.l. (P.I. 04966080758 - con sede in Lecce in viale Lo Re n.6), per **l'autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 con una dotazione di n. 42 posti letto di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani**

di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n. 4/2019, denominata "RSA Alboran" da realizzarsi nel Comune di Lecce in via XX Settembre n. 25;

con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della società Alboran Health S.r.l. trasmetta al Comune di Lecce (Le) ed alla scrivente Sezione, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo atto – il Contratto di compravendita dell'immobile sito in Lecce in via XX Settembre n. 25 con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Alboran Health S.r.l. (P.I. 04966080758) e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. la società Alboran Health S.r.l. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa alla scrivente Sezione in data 11/12/2023, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 19660 del 12/12/2023, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Lecce (Le) dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Alboran Health S.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 42 posti letto di Rsa non autosufficienti di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B _ RR n.4/2019, si rinvia agli artt. 7.3.3 e 7.3.4. del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto

- indiretto
 neutro
 non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Lecce (Le) su istanza della società Alboran Health S.r.l. (P.I. 04966080758 - con sede in Lecce in viale Lo Re n.6), per **l'autorizzazione alla realizzazione di una Rsa non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 con una dotazione di n. 42 posti letto di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n. 4/2019, denominata "RSA Alboran" da realizzarsi nel Comune di Lecce in XX Settembre n. 25;**

con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della società Alboran Health S.r.l. trasmetta al Comune di Lecce (Le) ed alla scrivente Sezione, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo atto – il Contratto di compravendita dell'immobile sito in Lecce in via XX Settembre n. 25 con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Alboran Health S.r.l. (P.I. 04966080758) e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. la società Alboran Health S.r.l. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa alla scrivente Sezione in data 11/12/2023, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 19660 del 12/12/2023, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Lecce (Le) dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Alboran Health S.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 42 posti letto di Rsa non autosufficienti di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 2 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B _ RR n.4/2019, si rinvia agli artt. 7.3.3 e 7.3.4. del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione,

la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

- di notificare il presente provvedimento:
- **alla società Alboran Health S.r.l., in persona del suo legale rappresentante (alboranhealthsrl@pec.it)**
- **al Comune di Lecce (protocollo@pec.comune.lecce.it)**

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 12 fasciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00009

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo